Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 novembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. **40.000** - **Semestrale** L. **22.000** - **Trimestrale** L. **12.000**
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1979, n. **575**.

Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, e all'allegato accordo tra i Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, esportazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 8 della convenzione e art. 27 dell'accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 22

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA

Animati dal desiderio di sviluppare e approfondire la collaborazione nel campo della veterinaria, ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive e da altre malattie degli animali per l'economia nazionale e per la salute delle popolazioni di ambedue i Paesi, come pure nell'intento di facilitare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno convenuto di concludere una convenzione veterinaria, ed a tal fine hanno designato i loro plenipotenziari, e cioè, per il Governo della Repubblica italiana:

l'on.le Sottosegretario di Stato per la sanità, Bruno Vecchiarelli,

e per il Governo della Repubblica popolare di Polonia:

l'on.le Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Andrzej Kacala,

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Allo scopo di prevenire la possibilità di diffusione di malattie infettive dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente, le due Parti collaboreranno nell'elaborazione e nella realizzazione di interventi veterinari e sanitari relativi alla importazione, esportazione e transito di animali e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonchè di alimenti per animali.

2. L'importazione, l'esportazione e il transito di animali, di prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, nonchè di alimenti per gli animali dal territorio della Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente potranno aver luogo previa autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti determineranno con un accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia le condizioni veterinarie e sanitarie concernenti l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, nonchè di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente.

2. Nel caso in cui risulti necessario apportare modifiche o integrazioni al suddetto accordo, queste dovranno essere concordate ed accettate per iscritto dalle autorità veterinarie centrali delle Parti contraenti nella forma di protocolli addizionali all'accordo stesso.

Articolo 3

I servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari relativi ai dati statistici sulle malattie contagiose degli animali e si scambieranno pubblicazioni e informazioni d'ordine veterinario che interessino ambedue le Parti.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti promuoveranno:

a) forme di collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e polacchi;

b) scambi di competenti funzionari e specialisti veterinari delle due Parti contraenti ai fini di un reciproco aggiornamento sulla situazione sanitaria nel set

tore degli allevamenti, e sulle esperienze nel campo della scienza, della tecnica e della pratica veterinaria di altri Paesi.

2. Il programma delle visite, degli incontri e degli scambi dei competenti funzionari e degli specialisti veterinari sarà in ogni caso concordato dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti.

3. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato che, nel suo interesse, invierà i propri esperti in missione.

Articolo 5

1. La difficoltà che potranno essere riscontrate nell'applicazione della presente convenzione e dell'accordo negoziato sulla base dell'articolo 2 della stessa convenzione saranno esaminate da una commissione mista.

2. La commissione mista sarà composta da tre membri per Parte, tra i quali almeno due per ciascuna Parte dovranno essere veterinari appartenenti al servizio veterinario centrale.

3. La commissione mista si riunirà alternativamente a Roma e a Varsavia nei termini che saranno concordati dalle Parti ogni qualvolta le Parti stesse lo riterranno necessario.

4. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, non risolte in sede di commissione mista, saranno regolate per via diplomatica.

Articolo 6

La presente convenzione non pregiudica gli impegni derivanti a ciascuna delle Parti contraenti in virtù della loro rispettiva partecipazione a trattati e ad accordi internazionali.

Articolo 7

La convenzione veterinaria tra l'Italia e la Polonia firmata il 22 luglio 1930 a Roma è abrogata.

Articolo 8

1. La presente convenzione entrerà in vigore dopo quindici giorni a partire dalla data in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure richieste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2. La presente convenzione rimarrà in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti avrà comunicato per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validità della convenzione.

FATTO a Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica popolare di Polonia
Andrzej KACALA

Per il Governo
della Repubblica italiana
Bruno VECCHIARELLI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA CONCERNENTE LE CONDIZIONI VETERINARIE E SANITARIE DA APPLICARE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE ED AL TRANSITO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANCHE ALLO STATO GREZZO.

Il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia in conformità dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano nei riguardi di:

solipedi domestici (cavalli, asini e loro ibridi);

ruminanti e suini domestici;

volatili domestici e uova da cova;

conigli, lepri e selvaggina da penna;

api;

cani e gatti;

carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) di animali delle specie bovina, equina (cavallo, asino, e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate;

carni di volatili allevati e di conigli domestici, refrigerate o congelate;

lepri uccise e selvaggina da penna uccisa, refrigerate o congelate;

carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili);

preparazioni a base di carne o contenenti carne; estratti di carne ottenuti con un procedimento autorizzato dal Paese importatore;

uova e prodotti di uova;

latte e prodotti lattieri;

pesci e prodotti ittici alimentari, refrigerati o congelati o conservati con un procedimento autorizzato dal Paese importatore;

organi e ghiandole, tessuti e liquidi organici per uso opoterapico;

prodotti di origine animale, allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farine di carne, di ossa, di sangue, di latte).

L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali e dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.

Art. 2.

Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di confine,

porti ed aeroporti sottoposti a controllo veterinario da parte dello Stato nel cui territorio avviene l'importazione o il transito.

Art. 3.

1. I certificati sanitari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da veterinari di Stato o da veterinari incaricati dallo Stato (veterinari ufficiali).

Detti certificati devono attestare che gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo provengono e sono originari dal Paese esportatore.

Il numero del certificato sanitario, il timbro ufficiale e la firma del veterinario devono essere posti su ciascun foglio del certificato.

I certificati sanitari vengono redatti in lingua italiana ed in lingua polacca secondo il modello indicato negli annessi 1-21.

Il certificato sanitario può essere collettivo per gli animali di tutte le specie, fatta eccezione per i certificati relativi agli animali maschi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina destinati alla riproduzione.

In tutti i casi un certificato non può riguardare che animali della stessa specie, spediti a un solo destinatario e caricati nello stesso veicolo.

Nei certificati sanitari che accompagnano gli animali devono essere descritte le caratteristiche dei contrassegni ufficiali o dei dati segnaletici.

La data del rilascio dei certificati sanitari deve coincidere con quella del carico.

Per gli animali vivi, la validità del certificato sanitario è fissata in dieci giorni, dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un Paese terzo, la validità del certificato è prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del Paese importatore.

Art. 4.

1. I solipedi domestici, quale che sia la loro destinazione devono essere accompagnati da un certificato sanitario secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2.

2. I solipedi domestici destinati direttamente al macello vengono bollati con un marchio a fuoco sullo zoccolo anteriore destro con un numero progressivo e sullo zoccolo anteriore sinistro con un marchio a fuoco recante le lettere indicanti il nome del Paese di origine dell'animale:

I per la Repubblica italiana e
PL per la Repubblica popolare di Polonia.

L'importazione di solipedi di razza destinati alla ri produzione viene effettuata in conformità alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel Paese importatore.

Art. 5.

1. I bovini, suini, ovini e caprini destinati all'allevamento o alla produzione della carne devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5.

2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonché le condizioni per riconoscere un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi sono indicate negli annessi *A, B, C* e *D*.

Art. 6.

I bovini, suini, ovini e caprini destinati direttamente alla macellazione devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 6, 7 e 8.

Art. 7.

Per i volatili domestici vivi e le uova da cova i servizi veterinari centrali delle Parti si accorderanno sempre preventivamente sulle condizioni sanitarie da rispettare e sul certificato sanitario, tenendo conto della situazione epizootologica del Paese.

Art. 8.

1. I conigli e le lepri devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato negli annessi 9 e 10. Ciascuna lepre deve essere contrassegnata all'orecchio destro con tatuaggio o marca con le lettere che indicano il nome del Paese di origine dell'animale:

I per la Repubblica italiana,
PL per la Repubblica popolare di Polonia.

2. La selvaggina da penna deve essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 11.

3. Le api devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 12.

Art. 9.

1. I cani e i gatti devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non più di sei giorni prima del passaggio della frontiera, attestante che durante gli ultimi sei mesi non è stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali, in una zona del raggio di 20 chilometri.

Tenuto conto della situazione epizootologica dei due Paesi, ciascuna delle Parti può chiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione.

2. I cani e i gatti di età superiore ai tre mesi al seguito di viaggiatori devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto in italiano e in polacco (oppure nella lingua del Paese d'origine con traduzione in francese o inglese) recante i dati segnaletici degli animali e le generalità del detentore ed attestante che gli animali stessi sono stati vaccinati contro la rabbia da non meno di venti giorni e non più di undici mesi dalla data del rilascio del certificato e che sono stati sottoposti con esito favorevole alla visita sanitaria prima della loro partenza.

I cani e i gatti al seguito di viaggiatori sono esentati dalla visita veterinaria ai posti di frontiera delle Parti contraenti.

Art. 10.

1. Le carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) ottenuti dalla macellazione degli animali appartenenti alla specie bovina, equina (cavallo, asino e mulo), suina, ovina e caprina, refri-

gerate o congelate devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 13.

2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso E.

Art. 11.

1. Le carni di volatili allevati e di conigli domestici devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 14.

2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso F.

Art. 12.

1. La selvaggina da penna e le lepri uccise, refrigerate o congelate, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 15.

2. La selvaggina da penna uccisa deve essere presentata in carcasse intere eviscerate, spennata o non.

Le lepri uccise devono essere presentate in carcasse intere eviscerate, con o senza pelle.

3. A comprova dell'avvenuta ispezione sanitaria la selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere contrassegnate da un bollo a placca di materiale resistente, conforme alle esigenze dell'igiene e tale da non poter essere reimpiegato.

Il bollo a placca deve recare in caratteri perfettamente leggibili:

nella parte superiore:

la sigla IT per l'Italia;

la scritta, in lettere maiuscole, POLSKA per la Polonia;

al centro:

il numero di riconoscimento dello stabilimento di lavorazione;

nella parte inferiore:

la sigla CEE, per l'Italia

la sigla INSP, per la Polonia.

4. La selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere imballate in contenitori (casse, cartoni) nuovi, sufficientemente solidi e resistenti ed igienicamente rispondenti.

Art. 13.

Le carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili), le preparazioni a base di carne o contenenti carne, gli estratti di carne — fatta eccezione per le carni equine in scatola — devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 16.

Art. 14.

1. I macelli, i laboratori di sezionamento, i depositi frigoriferi e gli stabilimenti in cui si ottengono, si lavorano e si conservano le carni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 devono essere sottoposti a controllo veterinario permanente e riconosciuti idonei alla esportazione dalle autorità centrali veterinarie delle Parti.

Detti stabilimenti devono essere provvisti di un numero di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un apposito registro. Le autorità veterinarie centrali delle Parti si notificheranno reciprocamente gli elenchi dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione, con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento, suddivisi nelle seguenti liste;

lista I: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, refrigerate, con osso, in tagli non inferiori al quarto;

lista II: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, congelate, con osso, in tagli non inferiori al quarto;

lista III: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, refrigerate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto;

lista IV: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, congelate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto;

lista V: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni equine, refrigerate o congelate, con osso, in tagli non inferiori al quarto;

lista VI: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni equine, refrigerate o congelate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto;

lista VII: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni di volatili allevati, refrigerati o congelati;

lista VIII: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni di conigli domestici in carcasse, refrigerate o congelate;

lista IX: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di selvaggina da penna e lepri uccise, refrigerate o congelate;

lista X: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni di conigli domestici in parti di carcassa, refrigerate o congelate;

lista XI: stabilimenti per la preparazione di prodotti contenenti carni, compresi i grassi fusi commestibili;

lista XII: depositi frigoriferi.

2. Le autorità veterinarie centrali delle Parti potranno reciprocamente proporre, in ogni momento, modifiche ai precitati elenchi (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'inclusione negli elenchi di nuovi stabilimenti, come pure la reinclusione di stabilimenti sospesi o cancellati, è subordinata alla accettazione da parte delle autorità veterinarie centrali del Paese importatore.

Gli organi centrali competenti di una Parte contraente possono disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo dell'altra Parte contraente, l'invio di veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti e dei depositi frigoriferi autorizzati all'esportazione.

In conseguenza di tali visite potranno essere cancellati dalle liste gli stabilimenti che non siano stati riconosciuti idonei.

Art. 15.

Le uova di volatili in guscio destinate all'alimentazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 17.

Le uova sgusciate o le loro parti costitutive (tuorli, albumi) o le uova in polvere devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 18, attestante, tra l'altro, l'assenza di salmonelle o di altri agenti patogeni nel prodotto.

Art. 16.

Il latte ed i prodotti lattieri devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 19.

Art. 17.

I pesci e i prodotti ittici alimentari devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso G ed essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 20.

Art. 18.

Gli organi, le ghiandole, i tessuti e i liquidi organici per uso opoterapico devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso H.

Art. 19.

I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farina di carne, di ossa, di sangue, di latte) devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 21.

Art. 20.

1. Gli animali ed i prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, enumerati nel presente accordo possono essere rifiutati dal Paese importatore se essi non rispondono alle condizioni previste dal presente accordo.

2. La decisione del veterinario di frontiera concernente il rifiuto deve essere confermata dal servizio veterinario centrale.

3. I motivi del rifiuto devono essere annotati nel certificato sanitario d'origine dal veterinario di frontiera dove è stato eseguito il controllo.

4. Nel caso di impossibilità di rinvio degli animali, i servizi veterinari centrali prenderanno immediati contatti per decidere la destinazione degli animali stessi.

Tuttavia, qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, stomatite vescicolare contagiosa, morbo di Teschen, febbre catarrale degli ovini, vaiolo ovino, peste suina classica e peste suina africana, peste equina, encefalomieliti equine, morva, morbo coitale maligno, peste aviare e pseudopeste aviare, tutti gli animali saranno al più presto abbattuti.

Qualora gli animali siano stati riconosciuti infetti o sospetti di infezione di altre malattie contagiose saranno trattati in conformità della legislazione veterinaria del Paese importatore.

5. I prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e gli altri prodotti indicati nel presente accordo, qualora non possano essere rinviati, saranno, a spese dell'importatore, sottoposti alla distruzione o eventualmente utilizzati per uso non alimentare, previo il trattamento che sarà prescritto dal servizio veterinario centrale del Paese importatore.

6. In tutti i casi il servizio veterinario centrale del Paese importatore comunicherà nel più breve termine al servizio veterinario centrale del Paese esportatore le misure adottate e le circostanze che le hanno motivate.

Art. 21.

1. I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro Paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto.

2. Gli animali vivi devono essere trasportati in veicoli costruiti ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza e il benessere degli animali stessi conformemente alle norme zoofile di base stabilite dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 depositata a Strasburgo negli archivi del Consiglio d'Europa.

Art. 22.

1. In caso di insorgenza, sul territorio di una delle Parti, di afta epizootica da virus di tipo esotico o variante esotica, di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa bovina, di peste equina, di peste suina africana, di paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), morbo coitale maligno e morva, il Ministero della sanità italiano o il Ministero dell'agricoltura polacco sospenderanno immediatamente e per un periodo non inferiore a dodici mesi a partire dall'ultimo caso di malattia l'esportazione dall'intero territorio del Paese degli animali ricettivi alle predette malattie e dei relativi prodotti anche allo stato grezzo nonchè degli altri prodotti che possano costituire veicolo di contagio.

Anche se il Paese esportatore è indenne dalle malattie di cui al precedente comma, non potranno essere rilasciati certificati sanitari per l'esportazione di animali vivi (e delle relative carni) vaccinati contro le suddette malattie prima che siano trascorsi dodici mesi dalla vaccinazione.

2. In caso di insorgenza di stomatite vescicolare contagiosa e di febbre catarrale degli ovini (blue tongue) saranno adottate le misure restrittive di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo limitatamente agli animali vivi recettivi e per un periodo di sei mesi a partire dall'ultimo caso di malattia.

3. In caso di insorgenza di vaiolo ovino, malattia vescicolare dei suini, encefalomieliti equine, saranno adottate le misure restrittive di cui al paragrafo 1 del presente articolo limitatamente agli animali vivi recettivi e per un periodo di tre mesi a partire dall'ultimo caso di malattia.

Art. 23.

1. In caso di constatazione di una delle malattie indicate all'art. 22 o in caso di propagazione di altre malattie contagiose degli animali sul territorio di una delle Parti, l'altra Parte può proibire o limitare l'importazione e il transito degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e di tutti i prodotti che possono costituire veicolo di contagio.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate nei riguardi degli animali vaccinati e delle relative carni quando la vaccinazione possa costituire pericolo di contagio.

Art. 24.

1. Le precauzioni veterinarie e sanitarie che ciascuna Parte giudicherà opportuno di adottare nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo, per quanto attiene il traffico della frontiera del Paese importatore al luogo di destinazione saranno limitate al minimo indispensabile.

2. Il rilascio dei permessi veterinari per l'importazione degli animali e dei relativi prodotti non può, in nessun caso, essere limitato da disposizioni che siano in contraddizione con le norme del presente accordo.

3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di verificare e controllare per mezzo di ricerche di laboratorio come vengono applicate le garanzie e le condizioni menzionate nei certificati sanitari.

4. Ciascuna delle Parti ha diritto ad inviare, previa approvazione dell'altra Parte, dei veterinari e degli esperti per accertare le condizioni sanitarie degli allevamenti.

Art. 25.

Le condizioni veterinarie per ottenere il permesso di transito attraverso il territorio di una delle Parti degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo sono stabilite conformemente al regolamento veterinario interno del Paese di transito.

Art. 26.

1. Ciascuna delle Parti è obbligata a comunicare all'altra Parte una volta al mese la situazione sanitaria nel proprio territorio nei riguardi delle malattie degli animali considerate ufficialmente contagiose ed enumerate nell'elenco *A* dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (annesso I).

2. I servizi veterinari centrali delle Parti, all'occorrenza, si scambieranno informazioni relative allo stato sanitario degli animali, ai metodi di lotta contro le malattie degli animali ed ai risultati ottenuti.

3. Alla constatazione nel territorio di una delle Parti del primo caso di una delle malattie indicate qui di seguito: peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, vaiolo ovino, afta epizootica, il servizio veterinario centrale di una delle Parti lo segnala per via telegrafica ai servizio veterinario centrale dell'altra Parte; questo comunicato deve essere seguito da una informazione scritta relativa alle misure prese per combattere la malattia individuata.

4. Se nel territorio di una delle Parti insorge l'afta epizootica di tipo non esotico, il servizio veterinario centrale di una delle Parti informa il servizio veterinario centrale dell'altra Parte sul virus che ha provocato questa malattia, e, nel caso di necessità, su domanda della Parte interessata, invia il ceppo identificato e relativo antisiero per la tipizzazione.

5. Le Parti si impegnano a comunicarsi i sottotipi e le varianti dei virus A, O, C utilizzati per la preparazione del vaccino antiaftoso destinato alla vaccinazione dei ruminanti da esportare.

Per la preparazione del suddetto vaccino non possono essere utilizzati tipi di virus, o varianti esotici.

Art. 27.

Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia concernente la collaborazione nel campo della veterinaria e resterà in vigore durante tutto il periodo della sua validità.

FATTO in Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, due testi facenti egualmente fede.

Per il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia
Andrzej KACALA

Per il Ministero della sanità della Repubblica italiana
Bruno VECCHIARELLI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Marco in Lamis.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Invero le deliberazioni con cui quel consiglio comunale approvava il predetto documento contabile, venivano annullate dal comitato regionale di controllo.

Pertanto, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Foggia del comitato regionale di controllo, con atto del 24 luglio 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Il consiglio comunale, nell'adunanza all'uopo tenuta il 27 agosto 1979, non riusciva ad approvare lo schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale.

Decorso, quindi, infruttuosamente il termine assegnato, l'organo regionale di controllo nominava, con provvedimento del 10 settembre 1979, un commissario *ad acta* il quale, in data 22 settembre c.a., provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Foggia ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico de Bonfils.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico de Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

ROGNONI

(9736)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1979.

Ampliamento, con effetto dal 1° gennaio 1977, dei ruoli organici della carriera di concetto del personale scientifico (calcolatori) e della carriera esecutiva del personale tecnico (tecnici) degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 23 novembre 1951, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775 e in particolare l'art. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazione, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Considerato che il personale sottoelencato è stato, con il provvedimento a fianco di ciascun nominativo indicato, collocato con effetto dal 10 novembre 1973, in soprannumero, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici:

Allegra Rosa in Nocito - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 196;

Belluccio Laura - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 177;

Borghero Natale - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 172;

Del Popolo Santa Giuseppa in Roccaforte - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978, registro n. 88, foglio n. 50;

Foggi Fabiana - decreto ministeriale 15 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1978, registro n. 115, foglio n. 104;

Fornasari Lucio - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 150;

Ievolella Teresa - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 178;

Maiello Vincenzo - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 180;

Patriarca Rodolfo - decreto ministeriale 27 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978, registro n. 88, foglio n. 78;

Rapisarda Maria Luisa - decreto ministeriale 1° agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978, registro n. 50, foglio n. 379;

Rivano Giacomo - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 171;

Sassi Elisa in Pettini - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 90, foglio n. 381;

Stancanelli Maria in Consoli - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 190;

Considerato che il personale sottoelencato è stato, con il provvedimento a fianco di ciascun nominativo indicato, collocato con effetto dal 10 novembre 1973, in soprannumero, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici:

Arragoni Gabriele - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 129;

Bacchelli Lidia - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 159;

Banti Alberto - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978, registro n. 88, foglio n. 25;

Bogatec Boris - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 121;

Brandi Eduardo - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 191;

Buzan Giorgio - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 153;

Cocco Gian Carlo - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 173;

Costa Italo - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 158;

Crismancich Luigi - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 122;

Dainese Giorgio - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 152;

D'Alessandro Giulio - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 192;

De Amicis Edmondo - decreto ministeriale 20 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1977, registro n. 114, foglio n. 14;

De Arcangelis Mariano - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 133;

Dei Loretta in Cappelletti - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 192;

Esposito Francesco - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 190;

Fabiani Fabio - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 193;

Frazzi Marcello - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 132;

Gioia Eleuterio - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 128;

Janezic Adriano - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 155;

Micolucci Ezio - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 186;

Montagni Giancarlo - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 90, foglio n. 380;

Padovan Sergio - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 154;

Piccini Giulia in Marcucci - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 127;

Pettini Giovanni - decreto ministeriale 27 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978, registro n. 88, foglio n. 348;

Piccini Giuseppe - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 195;

Rigoni Italo - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 156;

Riccioli Raffaela in Palma - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 188;

Stefani Ivan - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 157;

Tofanari Gabriella nata Lippi - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 194;

Trentarose Raffaele - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 189;

Valtolina Renzo - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 120;

Considerato che il personale di cui sopra era in servizio alla data del 23 novembre 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 12 della citata legge n. 808, il personale sopra elencato deve essere immesso in posti numerari con effetto dalla data del 1° gennaio 1977 e che tale immissione comporta un incremento delle dotazioni organiche in misura corrispondente al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari;

Considerato che a norma dell'art. 13 della citata legge n. 808 la consistenza dei singoli ruoli organici deve essere determinata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale datato 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53, foglio n. 146, con il quale è stata determinata la consistenza organica al 1° gennaio 1976 dei singoli ruoli del personale scientifico e tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1976 la consistenza organica dei singoli ruoli del personale scientifico e tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano risultava così determinata:

carriera di concetto del personale scientifico (calcolatori): posti cinquantasette;

carriera esecutiva del personale tecnico: posti centodiciassette;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, la consistenza organica dei singoli ruoli del personale scientifico e tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano risulta determinata dalla tabella seguente:

Carriera	Personale	Organico al 31 dicembre 1976 (a)	Incremento ex art. 13 legge n. 808 (b)	Dotazione organica complessiva al 1° gennaio 1977 (a + b)
Di concetto	Scientifico (calcolatori)	57	13	**70**
Esecutiva	Tecnico OO.AA.	117	31	**148**

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, indipendenza dell'incremento disposto nel precedente art. 1 e ferma restando in settanta posti la dotazione organica complessiva, la dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è stabilita come segue:

Parametro	Qualifiche	Dotazione organica
370	Calcolatore capo	**7**
302 260 227 188 160	Calcolatore	**63**

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1979

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 97

(9033)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del primo congresso in Italia del Rotary.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1461 del 30 maggio 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del primo congresso in Italia del Rotary, nel valore da L. 220.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta riproduce un particolare della decorazione in bassorilievo dell'Ara Pacis, tratto dal riquadro raffigurante Enea in atto di sacrificare.

Sul francobollo sono riportati l'emblema stilizzato del Rotary, le leggende « 70° CONGRESSO MONDIALE DEL ROTARY ROMA GIUGNO 1979 » e « ARA PACIS: ENEA », la scritta « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1979
Registro n. 28 *Poste, foglio n.* 43

(8944)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Affidamento della responsabilità della conservazione in purezza di alcune varietà di piante orticole.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le successive modificazioni ed integrazioni, apportate con la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visti gli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 195 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte nel relativo registro alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Considerato che per le varietà iscritte nel predetto registro, notoriamente conosciute al 1° luglio 1970, non e obbligatorio il mantenimento in purezza mediante selezioni conservative;

Viste le richieste avanzate da alcuni operatori che si dichiarano disposti ad assumere volontariamente la conservazione in purezza di certe varietà;

Sentito il parere della commissione sementi espresso nella riunione del 28 febbraio 1979 in merito alla idoneità dei richiedenti al mantenimento in purezza delle varietà in discorso;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà è affidata ai richiedenti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Specie e varietà	Responsabile
Cipolla:	
Topaz hybrid . .	Asgrow Seed Co. (U.S.A.)
Pisello a grano rugoso:	
Dart	Asgrow Seed Co. (U.S.A.)
Mini	Id.
Nugget	Id.
Sprite	Id.
Mirabel	Raci Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Salsverde . . .	Id.
Pomodoro:	
Laurano 70 . .	Raci Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Marzanino M . .	Id.
Meraviglia nana	Id.
Sanguinaro 69 .	Id.
CS 158/68 . . .	Id.
CS 159/68 . . .	Id.
CS 13/67 . . .	Id.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9218)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione della campagna vendemmiale 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerate le condizioni climatiche della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato per la corrente campagna vendemmiale l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (cuvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) numero 2893/74.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9772)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione da parte dei titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine nonchè a quelli destinati alla distillazione preventiva nella campagna 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2186/79 della commissione, relativo alla distillazione riservata ai titolari di contratto di magazzinaggio a lungo termine ed, in particolare, l'art. 7;

Visto il regolamento (CEE) n. 2184/79 della commissione, relativo alla distillazione preventiva dei vini per la campagna 1979-80, ed, in particolare, l'art. 5;

Ritenuta l'opportunità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione da parte dei titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, nonché a quelli destinati alla distillazione preventiva nella corrente campagna, al fine di garantire l'avvio degli stessi alle suddette distillazioni;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 2186/79 citato nelle premesse devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

I vini destinati alla distillazione preventiva, nella campagna 1979-80, di cui al regolamento (CEE) numero 2184/79 citato nelle premesse, devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto, prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 3.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui ai precedenti articoli, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9773)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1978, emessi per lire 933.512 milioni e per lire 1.000 miliardi, in applicazione, rispettivamente, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e della legge 22 dicembre 1977, n. 951, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° giugno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di L. 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 214547/66-AO-7 in data 31 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 195, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, per nominali L. 933.512.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato) a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 214757/66-AO-8 in data 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 202, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei B.O.T. di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei B.O.T. collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° giugno 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1980 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 31 ottobre e del 14 novembre 1978, è pari al 5,9044% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,15% stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,15%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 214547/66-AO-7 del 31 ottobre 1978 e n. 214757/66-AO-8 del 14 novembre 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi,

rispettivamente, per lire 933.512 milioni e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,15%, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° giugno 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in L. 118.910.988.000, da imputarsi:

per L. 57.410.988.000 alla prima tranche di lire 933.512.000.000 (cap. 4692);

per L. 61.500.000.000 alla seconda tranche di lire 1.000.000.000.000 (cap. 4691).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1978, emessi per lire 2.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 4, pagabile il 1° giugno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di L. 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 212078/66-AO-3 in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177, emanato in applicazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 212638/66-AO-4 in data 23 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 173, emanato in attuazione del ripetuto decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei B.O.T. di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di febbraio, marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo e nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei B.O.T. collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° dicembre 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1980 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 16 maggio e del 23 giugno, è pari al 5,9044% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35% stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 212078/66-AO-3 del 16 maggio 1978 e n. 212638/66-AO-4 del 23 giugno 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 2.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,35%, relativamente alla cedola n. 4, pagabile il 1° giugno 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 190 miliardi 500.000.000, da imputarsi:

per L. 127.000.000.000 alla prima tranche di lire 2.000 miliardi (cap. 4692);

per L. 63.500.000.000 alla seconda tranche di lire 1.000 miliardi (cap. 4692).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 7 novembre 1979:

Rolfo Bruno, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marè Mauro.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pescia, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio.

(9880)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 414 del 17 ottobre 1979, relativa al regolamento di spese portuali.

(9776)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case al Mezzogiorno - ICAM di Roma

Con il decreto ministeriale 31 ottobre 1979, n. 880/1, è stata concessa una proroga di mesi sei al dott. Virgilio Lucantoni circa il mandato conferitogli per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno - ICAM di Roma.

(9685)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Calderara di Reno e S. Pietro in Casale

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 17 luglio 1979, n. 2588 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6905/6406 nella seduta del 27 settembre 1979): comune di Calderara di Reno (Bologna) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 6 settembre 1977, n. 28 e 24 febbraio 1978, n. 28);

deliberazione 18 settembre 1979, n. 3149 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7746/6965 nella seduta del 21 ottobre 1979): comune di S. Pietro in Casale (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 luglio 1978, n. 151).

(9434)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Nuvolera, Bussero, Garlasco e Basiano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25715: comune di Nuvolera (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 17 dicembre 1976, n. 84, 31 gennaio 1977, n. 9 e 27 maggio 1977, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25716: comune di Bussero (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 1° giugno 1977, n. 76 e 1° luglio 1977, n. 92 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25717: comune di Garlasco (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 4 maggio 1976, n. 95 e 6 ottobre 1976, n. 233 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25827: comune di Basiano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 novembre 1977, n. 52 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(9430)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Paderno Dugnano, Vimodrone, Bergamo, Villa d'Almè e Malnate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25723: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 luglio 1978, n. 118, ex art. 43 della legge regionale n. 51/75);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25282: comune di Vimodrone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 aprile 1978, n. 107, relativa alle norme tecniche);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25837: comune di Bergamo (variante adottata con deliberazione consiliare 3 aprile 1975, n. 79/7505, relativa alla delibera stessa);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25838: comune di Villa d'Almè (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 marzo 1978, n. 27, relativa alla delibera);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25839: comune di Malnate (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 settembre 1978, n. 139, relativa alle N.T.A.).

(9431)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Sulzano, Gottolengo, Calcinato, Nuvolera e Lumezzane

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25724: comune di Sulzano (Brescia);

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25725: comune di Gottolengo (Brescia);

deliberazione 4 settembre 1979, n. 25727: comune di Calcinato (Brescia);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25834: comune di Nuvolera (Brescia);

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25836: comune di Lumezzane (Brescia).

(9432)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernenti l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto del 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 17 aprile 1979 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati nominativi:

Calzolari Pietro, nato a Ferrara il 18 marzo 1936;
Caruso Leonardo, nato ad Avola il 1° settembre 1920;
Coppo Lucio, nato ad Ancona il 24 luglio 1929;
Felletti Vladimiro, nato a Milano il 28 giugno 1934;
Merlo Giuseppe, nato ad Albanese il 3 aprile 1922;
Santi Girardo, nato a S. Martino di Lupari il 6 ottobre 1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9605)

Elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, e seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Avellino, nato a Napoli il 6 agosto 1926, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità nazionale e per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 15 maggio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Guido di Prima, nato a Enna l'11 marzo 1922, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso un ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9438)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Carrara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 luglio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale classe 1ª/*B* vacante nel comune di Carrara;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1979 modificato parzialmente con successivo decreto del 12 marzo 1979 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Carrara nell'ordine appresso indicato:

1. Maiorana Giulio	punti	91,638	su 132
2. Fontanini Francesco	»	88,909	»
3. Sirri Sergio	»	87,950	»
4. Compagnucci Carlo	»	85,409	»
5. Zaccardi Leonzio	»	84,018	»
6. Avolio Raffaele	»	84,000	»
7. Porcile Luciano	»	83,000	»
8. Morelli Aroldo	»	81,101	»
9. Panuccio Rocco	»	80,079	»
10. Lauletta Angelo	»	79,454	»
11. Circosta Lorenzo	»	79,267	»
12. Lagorio Briano	»	79,250	»
13. Ventriglia Giovanni	»	79,004	»
14. Mazzella Claudio	»	78,313	»
15. Imboldi Rocco Emilio	»	78,166	»
16. Conte Antonio	»	77,835	»
17. Giacomelli Alvaro	»	77,430	»
18. Bertoni Peppino	»	76,749	»
19. Tei Franco	»	76,432	»
20. Labriola Antonio	»	76,350	»
21. Pavia Aldo	»	75,648	»
22. Armocida Elio	»	75,556	»
23. Carusi Agostino	»	75,109	»
24. Amorese Arturo	»	74,732	»
25. Sorbo Giuseppe	»	74,476	»
26. Ricotta Giovanni	»	73,825	»
27. Brescia Leonardo	»	73,482	»
28. Mammana Francesco	»	73,447	»
29. Gangarelli Luigi	»	73,337	»
30. Sanna Francesco	»	73,077	»
31. Alfano Antonio	»	72,947	»
32. Visone Aniello	»	72,845	»
33. Cresta Primo	»	72,738	»
34. Pompeo Luigi	»	72,650	»
35. Ciccone Saverio	»	72,463	»
36. Mangiapane Antonino	»	72,087	»
37. Augurio Garibaldi	»	71,983	»
38. Colavolpe Antonio	»	71,837	»

39. Perfetti Luigi .	punti	71,627	su 132
40. Liberti Gennaro	»	71,408	»
41. Taranto Fausto	»	71,033	»
42. Bianchini Virgilio	»	70,984	»
43. Mita Antonio	»	70,791	»
44. Bondioni Pietro	»	70,752	»
45. Cagetti Silvio .	»	70,727	»
46. Falciglia Antonino .	»	70,652	»
47. Pace Antonino .	»	70,500	»
48. Bova Antonino	»	70,400	»
49. Ventrella Giuseppe .	»	70,260	»
50. Becattini Alfredo	»	69,916	»
51. Bellotoma Giovanni	»	69,899	»
52. Gianfranchi Ruggero C.	»	69,832	»
53. Pesente Elio	»	69,826	»
54. Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
55. Zacordo Cosimo	»	89,778	»
56. Matteucci Gino	»	69,738	»
57. Marchica Mario	»	69,466	»
58. Paoluzzi Remo .	»	69,219	»
59. Incandela Francesco	»	68,584	»
60. Aprile Pietro Maria	»	67,527	»
61. Salari Giuseppe	»	67,436	»
62. Lomartire Stelio	»	66,997	»
63. Faillace Peppino	»	66,926	»
64. Picone Crescenzo	»	66,880	»
65. Savino Giuseppe	»	66,483	»
66. Mazza Mameli .	»	66,473	»
67. Scorza Saverio	»	66,446	»
68. Lanzilotta Attilio	»	65,662	»
69. Gammaldi Mario E.	»	65,318	»
70. Russo Alesi Domenico .	»	65,150	»
71. Muriana Giuseppe .	»	63,772	»
72. Zaffanella Aldo	»	63,538	»
73. Sancilio Cosmo	»	63,073	»
74. Gigliotti Giovanni .	»	62,722	»
75. Pira Giacomo .	»	62,300	»
76. Famiglietti Giuseppe .	»	62,050	»
77. Viganò Mauro . .	»	61,856	»
78. Santoro Pasquale .	»	61,760	»
79. Callipo Gaetano	»	61,613	»
80. Ipprio Ilario .	»	61,480	»
81. Marinelli Gaspero . . .	»	61,240	»
82. Mura Francesco . .	»	60,922	»
83. Patriarca Mario .	»	60,520	»
84. Stabili Franco . .	»	59,540	»
85. Maccioni Pietro .	»	59,366	»
86. Caccavale Antonio .	»	59,269	»
87. Criscuoli Matteo .	»	58,466	»
88. Priolo Vincenzo .	»	58,363	»
89. Pelagalli Vittorio	»	57,902	»
90. De Felice Renato . . .	»	57,814	»
91. Petrolo Ettore .	»	57,454	»
92. Giordano Giovanni .	»	56,965	»
93. Costardi Felice . .	»	56,516	»
94. Scrudato Salvatore .	»	56,132	»
95. Rademoli Armando . .	»	55,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(9689)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire, in breve tempo, le sedi di esame necessarie.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1979, unitamente alle comunicazioni concernenti gli altri concorsi banditi da questa amministrazione.

(9888)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(3782/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(3781/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(3783/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(3790/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3786/S)

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia (a tempo pieno);

un posto di assistente medico chirurgo addetto al servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3848/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orvieto (Terni).

(3798/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(3784/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(3791/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (da destinare alla sezione di chirurgia della mano).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (da destinare alla sezione di chirurgia della mano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(3792/S)

OSPEDALE CIVILE «SCILLESI D'AMERICA» DI SCILLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(3795/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(3796/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(3793/S)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza).

(3794/S)

OSPEDALE CIVILE «P. ANGIOLONI» DI FORLI' - S. PIERO IN BAGNO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Forlì - S. Piero in Bagno.

(3780/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a tre posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(3797/S)

OSPEDALE CIVILE DI GAETA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di ortotraumatologia;

due posti di aiuto e otto posti di assistente del centro di rianimazione e anestesia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria;

quattro posti di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente del pronto soccorso con astanteria di cui due con specializzazione o tirocinio ospedaliero in chirurgia, uno con specializzazione o tirocinio ospedaliero in cardiologia e uno con specializzazione o tirocinio ospedaliero in medicina interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gaeta (Latina).

(3871/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1979, n. **39**.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, recante « Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia ».

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 24 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, è sostituito dal seguente:

« I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra garanzia offerta dal debitore e riconosciuta valida.

Non è richiesta l'assunzione di garanzie per i crediti derivanti dalle anticipazioni concesse alle cooperative operanti nei compendi ittici per i lavori fissi insistenti sul demanio o patrimonio regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 10 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1979, n. **40**.

Integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 38, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente « Istituzione e funzionamento del fondo per la edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sulla edilizia residenziale pubblica ».

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 24 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il possesso del requisito di reddito stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 38, costituisce titolo valido, oltre che ai fini della ammissibilità ad istruttoria delle domande di concessione delle provvidenze di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, anche agli effetti dell'assegnazione degli alloggi da realizzarsi col beneficio di dette provvidenze.

A pena di decadenza dal beneficio delle provvidenze summenzionate i lavori debbono avere inizio entro l'anno dalla concessione e ultimati entro tre anni dalla stessa data.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 10 maggio 1979

SODDU

(8650)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1979, n. **41**.

Assunzione a tempo determinato di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale programmati per l'anno 1978-79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 24 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale sulla riforma della formazione professionale, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale programmati per l'anno 1978-1979 l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato il personale insegnante in misura non eccedende le 60 unità e per un periodo non superiore a nove mesi.

Alla scelta del suddetto personale si provvede con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 26.

Qualora il personale da assumere non possa essere reperito tra coloro che hanno già prestato la loro opera nelle sedi periferiche site in Sardegna dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), si provvede con personale docente qualificato per le discipline oggetto dell'insegnamento o, in difetto, per discipline affini.

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 350.000.000, fanno carico al cap. 10001 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 maggio 1979

SODDU

(8651)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **50**.

Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 settembre 1973, n. 17, avente per oggetto: « Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 36 *del* 4 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Zone montane omogenee

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, e successive variazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

I territori montani della regione Piemonte, classificati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657,

sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati ed ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

1) *Comuni delle Valli Curone, Grue e Ossona*:

Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.

2) *Comuni della Valle Borbera*:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera.

3) *Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese*:

Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.

4) *Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro*:

Cartosio, Cassinelle, Castelletto Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.

5) *Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto*:

Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront.

6) *Comuni della Valle Varaita*:

Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo.

7) *Comuni della Valle Maira*:

Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.

8) *Comuni della Valle Grana*:

Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo.

9) *Comuni della Valle Stura*:

Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio.

10) *Comuni della Valle Gesso, Vermenagna e Pesio*:

Boves, Chiusa Pesio, Entraque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante.

11) *Comuni delle Valli Monregalesi*:

Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

12) *Comuni dell'Alta Val Tanaro e Valli Mongia e Cevetta*:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasilio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola.

13) *Comuni dell'Alta Langa Montana*:

Albaretto Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Igliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Sale Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

14) *Comuni delle Valli Antigorio e Formazza*:

Baceno, Crodo, Formazza, Premia.

15) *Comuni della Valle Vigezzo*:

Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.

16) *Comuni della Valle Antrona*:

Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella.

17) *Comuni della Valle Anzasca*:

Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo.

18) *Comuni della Valle Ossola*:

Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola, Vogogna.

19) *Comuni della Valle Strona*:

Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona.

20) *Comuni del Cusio e Mottarone*:

Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa.

21) *Comuni della Valle Grande*:

Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone.

22) *Comuni dell'Alto Verbano*:

Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.

23) *Comuni della Valle Cannobina*:

Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.

24) *Comuni della Valle Pellice*:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.

25) *Comuni delle Valli Chisone e Germanasca*:

Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.

26) *Comuni del Pinerolese Pedemontano*:

Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo.

27) *Comuni della Valle Sangone*:

Coazze, Giaveno, Piossasco, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.

28) *Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia*:

Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorgio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo.

29) *Comuni dell'Alta Valle di Susa*:

Bardonecchia, Cesana, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.

30) *Comuni della Valle Ceronda e Casternone*:

Givoletto, La Cassa, Valdellatorre, Vallo, Varisella.

31) *Comuni delle Valli di Lanzo*:

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mezzenile, Monastero Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù.

32) *Comuni dell'Alto Canavese*:

Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte, Valperga.

33) *Comuni delle Valli Orco e Soana*:

Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato Soana.

34) *Comuni della Valle Sacra*:

Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo.

35) *Comuni della Valle Chiusella*:

Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.

36) *Comuni della Dora Baltea Canavesana*:

Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.

37) *Comuni della Valsesia*:

Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

38) *Comuni della Valle Sessera*:

Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno.

39) *Comuni della Valle Mosso*:

Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso Santa Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Veglio.

40) *Comuni delle Prealpi Biellesi*:

Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Crosa Lessona, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese.

41) *Comuni dell'Alta Valle del Cervo*:

Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo.

42) *Comuni della Bassa Valle del Cervo*:

Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia.

43) *Comuni dell'Alta Valle dell'Elvo*:

Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone.

44) *Comuni della Bassa Valle dell'Elvo*:

Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena.

45) *Comuni della Langa Astigiana - Val Bormida*:

Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

Per la modifica delle delimitazioni stabilite con la presente legge, l'iniziativa spetta alla Regione, d'intesa con i comuni interessati L'iniziativa stessa può essere esercitata anche su proposta dei consigli comunali delle comunità montane interessate, secondo le norme dello statuto regionale.

Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane

Art. 2.

Il contributo alle singole comunità montane per le spese di funzionamento dei loro uffici di cui all'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1974, n. 9, è confermato nella misura annua di L. 6.000.000.

A decorrere dall'anno 1980 il contributo aggiuntivo di cui all'art. 1 della legge regionale 7 luglio 1976, n. 35, è aumentato:

a) da L. 200 a L. 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) da L. 200 a L. 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

Al fine dell'applicazione dei commi precedenti è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 1.300.000.000 da iscrivere al capitolo denominato « Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 9/74 ».

Per gli anni successivi, il corrispondente stanziamento di spesa è fissato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Garanzia fidejussoria regionale

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse delle comunità montane per la stipulazione di mutui da contrarsi con istituti di credito a ciò proposti operanti nel territorio regionale, destinati all'esecuzione di opere ed interventi per le finalità previste dall'art. 2, lettera *a*), e dall'art 9 della legge n 1102/1971

La fidejussione è accordata qualora la comunità montana non possa dare altre garanzie, oppure quando dette garanzie siano ritenute insufficienti dall'istituto mutuante.

La garanzia fidejussoria sarà prestata per tutta la durata dei mutui compreso il periodo di preammortamento con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti e comprenderà gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

La fidejussione è solidale ed indivisibile con le comunità montane mutuatarie ed ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia al beneficio del termine di cui al successivo art. 1957 dello stesso codice civile.

L'atto di concessione di ogni singola fidejussione a favore delle comunità montane nei confronti dell'istituto di credito mutuante è formalizzato con l'emissione di apposito decreto del presidente della giunta regionale nel quale sono contenute le condizioni e le modalità in vigore presso l'istituto di credito stesso, preventivamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalle fidejussioni semplici e sussidiarie rilasciate dalla Regione ai sensi dei commi precedenti si provvederà, ove occorra, per gli esercizi 1980 e successivi, con l'assegnazione ad apposito capitolo, da costituire nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, con la denominazione « Oneri per prestazioni di garanzie fidejussorie alle comunità montane ».

Norme transitorie

Art. 4.

I termini di cui agli articoli 10, 15 e 16 fissati dalla legge regionale n. 17/1973 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge in ordine agli adempimenti derivanti ai fini della legge stessa.

Parimenti, entro il termine fissato dall'art. 17 della legge regionale n. 17/1973, le comunità montane che vengono a subire integrazioni e modificazioni nella loro originaria delimitazione territoriale e denominazione, regolano, d'intesa fra le parti, i conseguenti rapporti patrimoniali ed amministrativi in base ai criteri di riparto previsti dall'art. 14 della medesima legge numero 17/1973 e della legge regionale n. 9/1974 modificata con legge regionale n. 35/1976, in quanto applicabili.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6), dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 51.

Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge, la riserva naturale della Garzaia di Valenza, ente di diritto pubblico.

Art. 2.
Classificazione

Nella riserva naturale della Garzaia di Valenza sono individuate:

a) un'area classificata quale « riserva naturale integrale » in ragione dell'eccezionale presenza di nidificazioni di ardeidi e della tutela integrale dell'ambiente palustre;

b) una fascia del territorio circostante ed adiacente classificata quale « riserva naturale orientata ».

L'area di cui alla precedente lettera *a)* e gli immobili in essa compresi, sono preordinati all'espropriazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, o all'acquisizione od all'affitto.

Il piano naturalistico di cui al successivo art. 4 può apportare modifiche ai confini della riserva naturale integrale.

Art. 3.
Confini

I confini della riserva naturale della Garzaia di Valenza, incidente sul comune di Valenza, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:

a) la « riserva naturale integrale » con linea punteggiata;

b) la « riserva naturale orientata » con linea a tratto e punto.

Rimangono escluse dall'area soggetta a tutela le sedi e le pertinenze della strada statale n. 494 e della linea ferroviaria Alessandria-Mortara.

I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta « Regione Piemonte - Riserva naturale della Garzaia di Valenza ».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 4.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale della Garzaia di Valenza sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche della Garzaia di Valenza, con particolare riguardo all'ambiente palustre ed all'avifauna in essa presente;

2) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.

Le modalità di utilizzo e di fruizione sono stabilite in apposito piano naturalistico, che è predisposto dalla giunta regionale, sentito il consiglio direttivo, ed è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 5.
Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 6.
Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Valenza;

b) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Alessandria;

c) tre esperti, nominati dal consiglio regionale, in materia zoologica, botanica e idrobiologica.

Il consiglio direttivo adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto della riserva. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 7 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del comune di Valenza.

Art. 7.
Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 8.
Controllo

La riserva naturale della Garzaia di Valenza ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti alla approvazione, con deliberazione della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 9.
Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale della Garzaia di Valenza, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) esercitare la pesca, fatti salvi i diritti esclusivi privati di pesca, per i quali si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della presente legge;

d) accedere alla riserva naturale, se non nei seguenti casi e previa autorizzazione del consiglio direttivo:

1) nella riserva naturale orientata per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico e per lo svolgimento delle normali attività agricole, secondo le modalità fissate dal piano naturalistico;

2) nella riserva naturale integrale per motivi tecnici o scientifici.

Per l'accesso alle aree comprese nella riserva naturale sono esonerati dalla autorizzazione i proprietari e gli aventi titolo;

e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva;

l) abbattere alberi, fatta eccezione per il taglio dei pioppi nella riserva naturale orientata, se non previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Alessandria.

Art. 10.
Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 9 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *h*) del primo comma del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *i*) del primo comma del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui alla lettera *l*) del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti di cui al precedente art. 9, lettere *a*), *f*), *g*), *i*) ed *l*), comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni ai divieti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 11.
Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale della Garzaia di Valenza è affidata:

a) al personale di sorveglianza della riserva previsto nello ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 7 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 6;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 12.
Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale della Garzaia di Valenza » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale della Garzaia di Valenza, di cui all'art. 6 della presente legge, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante la istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale della Garzaia di Valenza » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico

Per la redazione del piano naturalistico, di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 5.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 5.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Finanziamenti per espropriazioni, acquisizioni, affitti

All'onere per l'espropriazione, l'acquisizione o l'affitto di cui al secondo comma dell'art. 2 e alla lettera *c*), primo comma, dell'art. 9 della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti al cap. 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 16.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 agosto 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

(8751)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. **52.**
Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Art. 2.
Confini

I confini del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, incidente sui comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo art. 16 possono essere individuate aree interne al parco naturale con differenti classificazioni: le zone delle Capanne di Marcarolo, dei Molini, degli Eremiti e di Tegli-Freccia, la cui delimitazione è demandata al piano dell'area, sono fin d'ora individuate come « aree attrezzate ».

I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta « Regione Piemonte - Parco naturale delle Capanne di Marcarolo », da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità a cura dell'amministrazione del parco.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche, storiche, ambientali e naturali della zona;

2) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

3) promuovere ed incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione dell'ambiente e prevalentemente le attività agro-silvo-pastorali e turistiche;

4) promuovere lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, assegnando priorità agli interventi di urbanizzazione primaria e sociale previsti nell'area del parco dai programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Costituzione del consorzio fra gli enti interessati

I comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, la comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, nonché la provincia di Alessandria, riuniti in consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione ed amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i sindaci dei comuni, il presidente della comunità montana ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Alessandria, riuniti in comitato promotore, a predisporre uno schema di statuto del consorzio, che deve essere adottato dai singoli enti.

Tale comitato nomina, nella prima seduta, l'ufficio di presidenza e la segreteria.

Nei successivi sessanta giorni il comitato redige lo statuto e lo invia ai comuni interessati, alla comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese e all'amministrazione provinciale di Alessandria per l'adozione.

Lo statuto adottato dai consigli comunali interessati, dal consiglio della comunità montana e dal consiglio provinciale deve essere inviato entro trenta giorni alla Regione per l'approvazione.

Art. 6.

Lo statuto

Lo statuto di cui al precedente art. 5, deve prevedere come organi del consorzio:

a) il consiglio di amministrazione;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

Lo statuto deve prevedere altresì le forme di consultazione e di partecipazione dei residenti nel parco e l'istituzione di commissioni consultive, temporanee o permanenti, da parte del consiglio di amministrazione.

La sede del parco è individuata nella frazione Capanne di Marcarolo.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) tre rappresentanti per ciascun comune, eletti da ogni singolo consiglio comunale, di cui uno per la minoranza;

b) tre rappresentanti per la comunità montana, di cui uno per la minoranza;

c) tre rappresentanti per il consiglio provinciale, di cui uno per la minoranza;

d) due rappresentanti per ognuna delle frazioni di Capanne di Marcarolo, di Molini e di Tegli.

L'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, da parte dei consigli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), del comma precedente, deve avvenire entro quindici giorni dall'approvazione dello statuto.

Entro lo stesso termine vengono eletti i rappresentanti di cui alla lettera *d*) dai comitati di frazione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 o, in loro assenza, direttamente dalla popolazione residente nelle frazioni stesse.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni: decadono in ogni caso al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Finché non sia riunito il nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 8.

Comitato tecnico-scientifico

Il consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione.

I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio del consorzio, alle quali debbono essere invitati.

Art. 9.

Personale

Per l'espletamento delle mansioni riguardanti il funzionamento del parco, il consorzio utilizza proprio personale o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei comuni nonché della comunità montana interessati.

Art. 10.

Il direttore

Il direttore del parco naturale delle Capanne di Marcarolo è nominato dal presidente del consorzio a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando è predisposto sentito il comitato tecnico-scientifico.

La funzione di direzione può essere attribuita per incarico dal consiglio del consorzio ad un dipendente scelo fra il personale di cui al precedente art. 9, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, previa convenzione con l'ente di appartenenza.

Il direttore è membro del comitato tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione del consorzio.

Le funzioni di direttore ed i suoi rapporti con il consiglio di amministrazione e con il comitato tecnico sono regolati dallo statuto del consorzio.

Il direttore del parco naturale delle Capanne di Marcarolo può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli enti gestori.

Art. 11.

Controllo

Il consorzio di cui al precedente art 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo, relativi alla gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, da sottoporre al parere preventivo della giunta regionale. Il parere è vincolante per le spese da assumere o assunte attraverso somministrazione di fondi da parte della Regione.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consultivo finanziario, patrimoniale ed economico, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario a cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consorzio, relative alla gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, quando comportino variazioni di bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo il parere della giunta regionale.

Art. 12.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare nuove cave e torbiere. Sono consentiti l'estrazione di pietra da taglio e da rivestimento e i prelievi di ghiaia e di sabbia, esclusivamente per utilizzazioni all'interno del parco, previa autorizzazione del presidente del consorzio, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) introdurre specie animali non autoctone;

e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

f) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e della fruibilità del parco;

h) asportare rocce o minerali al di fuori delle attività previste alla lettera *a*) del presente comma, salvo che per motivi di studio autorizzati dal presidente del consorzio, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

i) costruire nuove condotte anche forzate, per gas e liquidi, fuori dalle aree appositamente previste e vincolate dal piano di cui al successivo art. 16, tranne che per gli acquedotti, per gli usi irrigui e per gli impianti tecnologici per uso domestico;

l) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

m) transitare fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, o delle attività di vigilanza o di soccorso.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco debbono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici, generali e relativi programmi di attuazione e dal piano dell'area di cui al successivo art. 16.

Sino all'approvazione del piano dell'area di cui al precedente comma, l'edificabilità è consentita entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dai programmi di attuazione degli stessi, con l'applicazione delle limitazioni transitorie di cui alla legge 5 dicembre 1977, n. 56.

La costruzione di nuovi edifici od opere che determinano modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione del parco o il comune interessato.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale predisposto dalla Regione, sentito il consiglio di amministrazione del parco.

Sino all'approvazione del piano di assestamento forestale debbono essere applicate le seguenti normative:

1) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

2) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Alessandria.

Con apposito regolamento, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonchè da disposizioni comunali.

Art. 13.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *l*) e *m*), del precedente art. 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50 000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*), e *i*), dell'art. 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al sesto comma, n. 2), dell'art. 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alle limitazioni di cui ai commi terzo e quarto del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che deve essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data di notifica, ricorso alla giunta regionale la quale si pronunzia entro novanta giorni.

Per le violazioni di cui alla lettera *b*), primo comma, del precedente art. 12 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 14.

Indennizzo per vincolo

Qualora i vincoli corrispondano a una effettiva e definitiva diminuzione di reddito ricavato da attività produttive previste dall'art. 3, n. 3), della presente legge, sono corrisposte indennità pari al mancato reddito.

Sono escluse da indennizzo le aree e i beni assoggettati ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 15.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale delle Capanne di Marcarolo è affidata:

a) al personale di sorveglianza alle dipendenze del consorzio;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 16.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione del piano territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge (sentito il consiglio di amministrazione del parco), predispone e adotta il piano dell'area, che

trasmette al consorzio, ai comuni interessati, alla comunità montana Alta Valle Lemme e Alto Ovadese, al comitato comprensoriale di Alessandria e alla provincia di Alessandria, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

Entro lo stesso termine, i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate, possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale, per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono o eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 17.

Finanzimenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle spese di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 5.000 000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 5.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 200.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione delle Capanne di Marcarolo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente art. 16 della presente legge, e del piano di assestamento forestale, di cui al quinto comma del precedente art. 12, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 45.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del parco naturale delle Capanne di Marcarolo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 45.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 13 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 21.

Norma transitoria

Fino alla data di effettiva costituzione del consorzio di cui al precedente art. 5, le funzioni di direzione e di amministrazione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo sono esercitate dalla giunta regionale tramite l'amministrazione provinciale di Alessandria e la comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1979

VIGLIONE

(Omissis).

(8752)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 53.
Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1979.

(Pubbl. nel suppl. spec. del Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *settembre* 1979)

(Omissis).

(8753)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54.
Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Nella regione Piemonte i complessi ricettivi turistici allo aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Definizione e tipologia

Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.

Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10 % della ricettività complessiva.

Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10 % della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.

I complessi di cui al secondo comma si suddividono in:

1) campeggi di tipo *A* o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;

2) campeggi di tipo *B* o stanziali: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti;

3) campeggi di tipo *C* o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50 % del totale.

Nei campeggi di tipo *B* siti in località ove se ne verifichi l'esigenza, il comune dispone che vengano riservate fino a 5 piazzole per il turismo di transito.

Per i campeggi di tipo *A* e *C* siti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.

I mezzi mobili autonomi di pernottamento possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo e aventi caratteristiche di mobilità.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche e classificazione

I complessi ricettivi turistici all'aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle *A* e *B*.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa è autorizzato, in relazione all'evoluzione tecnica e sociale del settore, ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli elementi di classificazione di cui agli allegati indicati nel precedente comma.

I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, nè a quelle previste dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli alberghi od ostelli per la gioventù, gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

Art. 4.

Individuazione delle aree

L'insediamento dei complessi di cui all'art. 1 è consentito unicamente nelle aree a tal fine destinate dai piani regolatori comunali o intercomunali in conformità ai disposti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, « Tutela ed uso del suolo ».

Il piano territoriale previsto al titolo II della suddetta legge regionale « Tutela ed uso del suolo » fornisce il coordinamento dell'individuazione delle aree a livello comprensoriale e regionale, tenendo conto delle indicazioni degli eventuali piani e programmi di settore.

Nella redazione dei piani si deve tener conto, per i campeggi, delle diverse tipologie di cui all'art. 2, quarto comma, della presente legge.

Art. 5.

Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto

Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 54 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

La domanda deve indicare:

generalità o denominazione del richiedente;
località in cui dovrebbe sorgere il complesso;
tipo di complesso, sua ricettività, servizi comuni;
eventuali attività accessorie e complementari;
periodo indicativo di apertura del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:1.000);
elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;
relazione tecnica ed economica sulle opere;
parere dei vigili del fuoco;
comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi già autorizzati.

Art. 6.

Concessione per l'allestimento

Il sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione per l'allestimento nei termini e secondo le norme previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, « Tutela ed uso del suolo »; tali norme si applicano altresì nell'ipotesi di cui agli articoli 50 e 54 della predetta legge e per quant'altro non specificatamente richiamato nella presente legge.

Art. 7.

Domanda di autorizzazione per l'esercizio

Per esercitare uno dei complessi realizzati a norma del precedente art. 5, deve essere presentata, ultimate le opere di allestimento, domanda al comune competente per territorio.

La domanda deve indicare:

generalità o denominazione del richiedente;
generalità del rappresentante nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
periodi di apertura del complesso, annuale o stagionali;
attività accessorie o complementari;
categoria della classificazione che si intende conseguire;
prezzi, minimi e massimi, comprensivi di I.V.A., che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

La domanda deve essere corredata da:

regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso in relazione anche alle modalità di accesso ai visitatori;
ricevuta del versamento, delle singole tasse sulle concessioni, a norma della vigente legislazione.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella eventuale di presentazione di documenti aggiuntivi il comune decide circa il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del complesso, nonchè circa l'assegnazione della classificazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, che ha carattere annuale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità od usabilità del complesso ai sensi dello art. 57 della legge regionale « Tutela ed uso del suolo ».

Nel provvedimento di autorizzazione oltre al titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura, e l'eventuale rappresentante. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcooliche od analcooliche, di spaccio, di ristorazione e di autorimessa.

Secondo le modalità di cui al primo comma il comune decide altresì circa le domande riguardanti il cambio del rappresentante e della classificazione.

Il titolare e l'eventuale suo rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 9.

Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui al precedente art. 8 può essere revocata in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti oggettivi per il rilascio.

Nel caso di carenza sopravvenuta di alcuno dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata od abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico-amministrativo, può procedersi alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenza più gravi e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla sospensione temporanea o revoca dell'autorizzazione.

Dei provvedimenti di cui al presente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione e all'autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle altre tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Art. 10.
Definitività dei provvedimenti

I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge hanno carattere definitivo fatta comunque salva l'applicabilità degli articoli 50, secondo e terzo comma, e 60 ultimo comma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 « Tutela ed uso del suolo », per quanto attiene la concessione per l'allestimento.

Art. 11.
Periodi minimi di apertura

I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;

complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

Il comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione.

Art. 12.
Chiusura temporanea o definitiva

Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso deve darne preventivo, o qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune, alla Regione e all'autorità di pubblica sicurezza.

Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi. Superato tale termine l'autorizzazione è revocata di diritto.

Art. 13.
Obblighi del titolare

Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono assicurare una custodia continua nel complesso.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clenti.

Art. 14.
Prezzi

I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al comune ed alla Regione i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A., con le seguenti scadenze:

entro il 31 gennaio di ogni anno per quelle che saranno applicate dal 1° maggio al 30 novembre successivi;

entro il 31 agosto di ogni anno, per quelle che saranno applicate dal 1° dicembre al 30 aprile dell'anno successivo.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma, comporto l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

Per i complessi di nuova apertura i prezzi dovranno essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.

Ai fini della denuncia, l'imposta di soggiorno non viene comunque compresa.

I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente comitato prezzi.

Art. 15.
Pubblicità dei prezzi e dei servizi

Le tariffe di cui all'articolo precedente comprensive di ogni prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in visita dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente all'autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola e a copia del regolamento interno. I predetti atti, devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il comune.

Art. 16.
Deroghe ed esclusioni

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.

Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di sessanta giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, il sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.

In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di tre tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al comune.

Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.

Il comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2, ultimo comma, e dal presente articolo.

Art. 17.
Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici conservano tale titolo fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La continuazione dell'attività oltre ai termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge da richiedersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa; per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge dovranno inoltre essere attuati i necessari adeguamenti, previo rilascio di concessione ai sensi del precedente art. 6 su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate anche nei casi in cui il complesso regolarmente autorizzato non sia insediato in aree a tal fine destinate o specificatamente previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Agli effetti della presente legge i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla stessa devono essere adeguati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 18.
Sanzioni

Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione o comunque trasgredisca le disposizioni di cui all'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a L. 3.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La violazione di quanto previsto all'art. 16, primo comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.

L'esercizio di campeggio mobile organizzato, non autorizzato dal sindaco ai sensi dell'art. 16 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 900.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

La violazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 19.

Norma finale

Nelle more dell'approvazione dei piani regolatori generali con la individuazione di aree idonee da destinare a compeggio, al fine di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile, la giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del consiglio regionale un piano transitorio per l'identificazione, d'intesa con i comuni e sentiti i comitati comprensoriali, di aree atte a consentire un immediato allestimento, in deroga al disposto di cui all'art. 4 della presente legge, ed esercizio di campeggi di tipo *A* o temporaneo aventi caratteristiche minime da parte di enti pubblici, associazioni del tempo libero, organizzazioni aventi finalità sociali ed assistenziali, cooperative, privati, mediante apposita convenzione nel comune.

Le aree devono possedere le seguenti caratteristiche:

idonea ubicazione sotto il profilo igienico sanitario, idrogeologico, forestale, ambientale e paesaggistico;

terreno pianeggiante, terrazzato o adattabile con lievi modifiche;

possibilità di facile allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria;

facilità di accesso mediante le strade esistenti;

possibilità di insediamento di un numero-limite di turisti e collocazione urbanistica tali da consentire una utilizzazione dei servizi esistenti nel comune (esercizi commerciali, impianti ricreativi e sportivi, infrastrutture generali) senza creare squilibri e consentendo una corretta integrazione della comunità turistica con quella locale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 55.

Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine della pubblicazione e distribuzione i programmi, gli annunci, i manifesti ecc. concernenti vaggi collettivi a carattere turistico e crociere organizzati da uffici viaggi e turismo siti in territorio piemontese devono essere formulati in modo da fornire una corretta informazione al pubblico e devono contenere precise ed esplicite le seguenti indicazioni:

data di svolgimento del viaggio o crociera;

itinerario;

quota di partecipazione ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

servizi forniti (indicazioni dei mezzi di trasporto, classe a bordo dei mezzi stessi, categoria degli alberghi previsti per lo alloggio, pasti, visite di località con guida, visite a musei ecc);

importo da pagare per eventuali servizi supplementari;

termini per le iscrizioni;

condizioni e termini per le rinunce e ammontare della eventuale penale;

condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'ufficio di viaggi e turismo;

condizioni di rimborso delle quote pagate.

La categoria degli alberghi deve essere indicata quale risulta dalla classifica ufficiale.

In assenza della predetta classifica deve essere indicata - previa espressa inequivoca dichiarazione per ciascun esercizio una classificazione che possa orientare il cliente sull'attrezzatura dello stesso con riferimento ai criteri seguiti per la classificazione vigente in Italia. Tale informazione orientativa può essere indicata anche per esercizi di altri Stati classificati ufficialmente con diversi criteri, a condizione che sia sempre citata la classificazione ufficiale stessa.

In calce alle pubblicazioni dovrà essere dichiarato che le stesse sono state realizzate in conformità alla norme della presente legge.

Gli inserti pubblicitari su quotidiani, periodici, nonchè in trasmissioni radiotelevisivi ecc. dovranno far rimando per il dettaglio ai relativi programmi formulati come sopra indicato.

Art. 2.

Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, gli enti provinciali per il turismo esercitano la vigilanza sulla diffusione delle pubblicazioni indicate nell'articolo precedente; in luogo dell'approvazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, copia delle medesime pubblicazioni è trasmessa dagli uffici di viaggi e turismo organizzatori, entro la data di inizio della diffusione, all'ente provinciale per il turismo competente per territorio che ne verifica la conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Per le infrazioni alla presente normativa si applicano, oltre le disposizioni di cui all'art. 21, ultimo comma, del citato regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, le seguenti sanzioni amministrative:

pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione del precedente art. 1;

pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 90.000 per la violazione del precedente art. 2.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 56.

Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva, è rifinanziata con modifiche per il biennio 1979-80 secondo il testo unificato riportato negli articoli successivi.

Art. 2.

Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni

Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede, agli enti pubblici e privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori,

con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria « lusso »), pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale o giovanile;

b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico, compresi gli impianti sportivi e ricreativi, o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, realizzati nelle zone montane o in località lacuali o termali o idroterapiche;

c) opere di ristrutturazione ed adattamento per destinazione turistico-ricettiva, almeno stagionale, di immobili rurali ubicati nei territori delle comunità montane o nei territori collinari, a favore di operatori agricoli o di cittadini da almeno cinque anni residenti nei rispettivi comuni in cui si intende realizzare l'opera;

d) opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera *a*);

e) impianti atti a favorire lo sviluppo della gestione di servizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione mediante iniziative interaziendali centralizzate, a favore di cooperative e di consorzi.

Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo art. 4, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.

L'inizio delle opere e gli acquisti da finanziare non devono essere anteriori al 17 aprile 1977.

Art. 3.

Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) contributo costante nella misura annua del 6 %, di durata non superiore a 15 anni, fino al 50 % della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli istituti di credito di cui al successivo art. 9, per le opere di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) ed *e*), compreso l'acquisto del terreno o dello immobile da adattare.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.

Per le stesse opere, da eseguirsi da enti pubblici o da associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 9 %.

Nei territori montani, definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7 % a favore degli imprenditori privati ed in ragione del 10 % a favore degli enti pubblici o delle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.

Le maggiorazioni percentuali di contributo previste per gli enti pubblici ed associazioni, sono concesse altresì alle cooperative e consorzi aventi finalità turistiche.

Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *b*), il cui costo superi L. 30.000.000 da realizzarsi in comuni con popolazioni anche inferiore a 3000 abitanti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 36, primo comma, lettera *a*), della legge 5 dicembre 1977, n. 56, oppure in cui la capacità ricettiva turistico-residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e complementare, il contributo può essere concesso se l'impianto risulta funzionale alla ricettività alberghiera e complementare o al loro sviluppo.

b) contributo costante nella misura annua del 7 % di durata non superiore a 10 anni, fino al 50 %, della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli istituti di credito di cui al successivo art. 9, per le opere di cui all'art. 2, lettera *c*); in alternativa a tale contributo può essere concesso a favore di operatori agricoli un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 500.000 per posto letto e per un massimo di sei posti letto;

c) contributo in conto capitale fino al 20 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'art. 2, lettera *d*);

d) contributo fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 2, lettera *a*) e *b*), che comportino una spesa ammissibile non superiore a L. 30.000.000 a favore di enti pubblici, associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e cooperative aventi finalità turistiche. Per le opere realizzate da comuni o comunità montane il contributo è elevabile fino all'85 %;

e) contributo costante per un periodo di tre anni nella misura annua massima del 15 % sulla spesa riconosciuta ammissibile con un limite complessivo di contribuzione di L. 18.000.000 per il miglioramento delle strutture e degli impianti fissi in alberghi, pensioni e locande fino a 30 posti letto.

Il contributo di cui alla lettera *d*) del presente articolo non può essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

Modalità per la richiesta di provvidenze

Per l'anno 1979 le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge ed una copia delle stesse dovranno essere presentate alla Regione - Assessorato al turismo, *entro il 30 novembre 1979, corredate del progetto dell'opera*, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa.

Altra copia della domanda e della prescritta documentazione deve essere presentata al comune nel cui territorio si realizza l'iniziativa.

Il comune trasmette alla Regione il proprio parere circa la conformità dell'opera alle previsioni dello strumento urbanistico e del piano di sviluppo; qualora non pervenga entro il 31 dicembre 1979, tale parere si intende negativo. Per le opere da realizzarsi nei territori delle comunità montane il parere di cui al presente comma è espresso sentita la comunità montana competente; in tal caso il termine di trasmissione del parere è protratto al 31 gennaio 1980.

Per l'anno 1980 i termini per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei pareri, secondo le modalità indicate nei commi precedenti, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 1980, al 31 luglio 1980 e al 15 settembre 1980.

Art. 5.

Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze

I contributi sono concessi con priorità nell'ordine:

1) Per opere, da realizzarsi nei territori delle comunità montane in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani o le esigenze indicati dai comuni o dalle comunità montane, ad iniziativa dei soggetti seguenti indicati in ordine di precedenza:

a) enti locali e società con prevalente partecipazione di capitale pubblico;

b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici ed associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico ed in particolare il turismo sociale o giovanile;

c) piccole e medie imprese a prevalente conduzione famigliare;

2) per opere all'infuori dei territori di cui al punto 1), ad iniziativa dei medesimi soggetti e nello stesso ordine di precedenza di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 6.

Commissione tecnico-consultiva

Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta da:

1) l'assessore al turismo che la presiede;

2) un rappresentante dell'unione regionale delle province piemontesi;

3) un rappresentante della delegazione regionale del Touring club italiano;

4) un rappresentante dell'unione regionale delle associazioni piemontesi albergatori;

5) un rappresentante regionale della Federazione italiana del campeggio e del caravanning;

6) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

7) cinque esperti in materia turistica designati dal consiglio regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato al turismo.

La commissione tecnico-consultiva dura in carica tre anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale

Art. 7.
Concessione delle provvidenze

L'ammissione ai contributi della presente legge è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6.

Nel provvedimento di ammissione è fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che può essere prorogato con decreto del presidente della giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.

La concessione dei contributi di cui al primo comma è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previa presentazione della prevista autorizzazione edilizia.

Art. 8.
Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze di cui all'art. 3 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da enti pubblici o da leggi dello Stato.

Art. 9.
Istituti di credito e concessione dei contributi

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da istituti di credito operanti in Piemonte con i quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni.

I contributi di cui alla presente legge sono liquidati con decreto del presidente della giunta regionale previo accertamento della regolare realizzazione delle iniziative finanziate.

I contributi di cui all'art. 3, lettera *a*), sono corrisposti agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.

I contributi costanti di cui all'art. 3, lettera *e*) sono corrisposti ai beneficiari in rate annuali.

I contributi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*), sono corrisposti ai beneficiari in unica soluzione.

I contributi di cui all'art. 3, lettera *d*), sono corrisposti ai beneficiari in una o più soluzioni in base ad accertamento dello stato di avanzamento dei lavori; per i comuni e le comunità montane il 50 % è corrisposto all'inzio dei lavori.

Art. 10.
Vincolo di destinazione

Gli immobili di cui all'art. 2, lettera *a*), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di venti anni

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.

Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati, maggiorati da un interesse nella misura annua del 3 %.

Per le iniziative previste dall'art. 2, lettere *b*) e *c*), i beneficiari delle provvidenze accordate devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di quindici anni.

Per le iniziative previste dall'art. 2, lettera *d*), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

Art. 11.
Norme transitorie

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9, successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge, purchè si riferiscano ad opere non iniziate ed ad acquisti non effettuati anteriormente al 17 aprile 1977.

La commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6, già nominata ai sensi della legge 12 agosto 1974, n. 23, rimane in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 12.
Norme finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1979-81, la spesa complessiva di 2.160 milioni, di cui 700 milioni per l'anno finanziario 1979.

All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:

Contributi in conto capitale per opere di arredamento di strutture turistico ricettive (art. 3, lettera *c*), con lo stanziamento di 320 milioni in termini di competenza e di cassa;

Contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica (art. 3, lettera *d*), con lo stanziamento di 230 milioni in termini di competenza e di cassa;

Contributi costanti per un periodo di tre anni per il miglioramento delle strutture e degli impianti fissi di alberghi (art. 3, lettera *e*), con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa;

Contributi costanti, di durata non superiore a quindici anni, in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive e di impianti complementari alla attività turistica (art. 3, lettera *a*), con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa

Le spese per la concessione dei contributi di cui al precedente comma nonchè dei contributi in annualità di cui al precedente art. 3, lettera *b*), e dei contributi in capitale di cui all'art. 3 medesimo, lettera *b*), saranno determinate, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, nell'ambito delle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1979-81 alla voce « Altre spese » del programma di intervento per lo sviluppo del turismo, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1979

VIGLIONE

(8754)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793120)